

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 04/12/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

In data 27.02.2008, funzionari dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Gallarate - eseguivano un accesso presso la sede della società "3C Company s.r.l." di Cassano Magnago (VA), esercente l'attività di fabbricazione di maglieria, per acquisire documentazione, riferita all'anno d'imposta 2003, obbligatoria ai sensi di legge.

In data 15.08.2008 presso l'Ufficio di Gallarate si teneva un contraddittorio, nel corso del quale i rappresentanti della società contribuente, oltre a depositare la residua documentazione non consegnata nel corso dell'accesso del 27.02.2008, spiegavano le modalità ed i criteri adottati per la contabilizzazione dei costi.

Dal controllo della documentazione depositata, l'Ufficio rilevava le irregolarità, di seguito elencate:

1. Sopravvenienze attive non contabilizzate, per € 11.071,97.
2. Costi indeducibili, non di competenza (provvigioni), per € 56.738,53.
3. Costi indeducibili (analisi e lavorazioni), per € 686,85:
4. Costi non documentati (consulenze e assistenza tecnica, assistenza software), € 82.946,47.
5. Costi non documentati (assistenza impianto informatico), € 7.000,00.
6. Costi non documentati (assistenza software), € 7.824,00.
7. Costi indeducibili, non di competenza (servizi internet), € 1.061,00.
8. Costi indeducibili, non di competenza (contributi pubblicitari), € 2.210,00
9. Costi indeducibili, non di competenza (fiere), € 2.834,00.
10. Iva detratta indebitamente (spese di rappresentanza), € 397,00.
11. Costi indeducibili, non di competenza (viaggi), € 102,60.
12. Costi indeducibili, non di competenza (assicurazioni), € 22.861,94.

In relazione alle suesposte irregolarità, con Avviso di Accertamento n. R2W030300421/2008, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Gallarate - notificava in data 25.09.2009, alla società "3C Company s.r.l." di Cassano Magnago (VA), rettifiche alla Dichiarazione dei Redditi per l'anno d'imposta 2003, comportanti maggiore imposta Irpeg per € 66.415,00, Irap per € 7.831,00, Iva per € 19.951,00, interessi per € 11.593,32 e sanzioni per € 99.622,50, per un totale complessivo di € 205.412,82.

L'avviso di accertamento veniva impugnato davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Varese.

In via preliminare, la società contribuente eccepiva l'illegittimità dell'avviso per invalidità della procedura di accertamento, in quanto violativa della normativa di cui agli artt. 51 e 52 del DPR 633/72, dell'art. 24 della legge n. 4/1929 e dell'art. 12 della legge n. 212/2000, nonché del divieto di emettere l'avviso di accertamento prima della scadenza di 60 giorni dal rilascio del verbale di constatazione.

Nel merito, la ricorrente, con esclusione delle contestazioni indicate ai punti nn. 1. 3 e 11, confutava le conclusioni dell'Ufficio per la restante parte.

Costituito in giudizio, l'Ufficio ribadiva che l'accesso presso la società, effettuato dai propri funzionari in data 27.02.2008, era finalizzato esclusivamente all'acquisizione di

documentazione obbligatoria relativa all'anno d'imposta 2003, documentazione in parte acquisita ed in parte depositata successivamente presso l'Ufficio, in data 15.07.2008, data del contraddittorio.

In ordine alle doglianze della ricorrente, circa la mancata consegna del Verbale di Constatazione, l'Ufficio riteneva legittimo il proprio operato in considerazione che la procedura attivata si era limitata solo all'acquisizione di documentazione e non di verifica fiscale generale, in ordine alla quale risulta obbligatoria la notifica del Verbale di Constatazione. Segnalava che la formalità di cui all'art. 52 del DPR 633/72, erano state assolve in sede di verbalizzazione del contraddittorio in data 15.07.2008. confermava, pertanto, la fondatezza e la legittimità dell'avviso di accertamento.

La Commissione Tributaria Provinciale di Varese, sezione n. 5, con sentenza n. 137, pronunciata nell'udienza del 24.11.2009, faceva proprie le eccezioni proposte dal ricorrente in via preliminare, circa l'invalidità ed illegittimità della procedura di accertamento, dichiarava la nullità dell'avviso di accertamento, compensando le spese di giudizio.

L'Ufficio impugna la sentenza di primo grado depositando atto d'appello nei termini prescritti.

La società contribuente, con atto di controdeduzioni, chiede la conferma della sentenza di primo grado ed il pagamento delle spese di giudizio.

Con l'appello, l'Ufficio chiede la riforma della sentenza de qua in quanto fondata su una errata interpretazione della normativa di cui agli articoli della legge citata. Specifica e ribadisce, in particolare, che non si è trattato di una verifica fiscale generale, che per le conclusioni richiedeva uno specifico processo verbale di constatazione delle violazioni riscontrate, ma di un semplice accesso, finalizzato solamente all'acquisizione di documentazione, allo scopo di controllarne la regolare tenuta.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Esaminata la documentazione prodotta dalle parti, la Commissione ritiene di condividere le conclusioni dei Giudici di primo grado.

La Commissione rileva, in via preliminare, che ai sensi dell'art. 52 del DPR 633/72, ogni accesso effettuato dal personale dell'Amministrazione Finanziaria deve essere redatto un processo verbale, del quale una copia va consegnata al contribuente.

Tale procedura è stata altresì confermata dalla legge n. 212/2000, (Statuto del Contribuente), che enuncia i principi generali cui devono ispirarsi i rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente.

In base a tali principi, qualunque attività di natura istruttoria diretta alla verifica della dichiarazione tributaria o tale da, comportare l'esame in ufficio dei documenti prodotti dal contribuente stesso, su invito dell'Amministrazione Finanziaria è qualificabile come attività di verifica.

In sostanza, ai fini dell'osservanza del principio del contraddittorio, il contribuente deve essere posto in condizione di conoscere le rilevazioni eseguite e le constatazioni effettuate, per consentire al contribuente stesso di potersi difendere, presentando le opportune osservazioni.

La mancata osservanza della norma per la chiusura della verifica invalida, pertanto, la procedura di verifica rendendo, di conseguenza, illegittimo l'avviso di accertamento.

La Commissione rileva che non è stato redatto alcun processo verbale di constatazione. Così operando, la contribuente non ha potuto presentare all'Ufficio le opportune

osservazioni, così come previsto espressamente dall'art. 12, comma 7, della più volte citata legge n. 212/2000.

L'Appello va pertanto respinto.

La particolarità delle questioni trattate, nonché la peculiarità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all'art. 92 - II comma - c.p.c., come modificato dall'art.45 - comma XI - della Legge n. 69/2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione conferma la sentenza di primo grado. Compensa le spese di giudizio.